

Alloggi Proti – Vajenti – Malacarne

Regolamento

(approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 03.07.2024)

Articolo 1 – Alloggi “Proti Vajenti Malacarne”

1. L’immobile Proti – Vajenti – Malacarne è un edificio risalente alla fine del XVII secolo, sito in Contrà De’ Proti n. 5 a Vicenza, nel luogo ove sorse l’Ospizio istituito dal nobile Giampiero de’ Proti nel 1412. Consta di 50 alloggi.

Articolo 2 – Descrizione del servizio offerto

1. Gli utenti utilizzano l’alloggio in via esclusiva, con i seguenti servizi centralizzati:
 - portineria diurna, esclusi i giorni festivi pomeridiani. Il servizio di portineria consiste nell’apertura/chiusura del portone e nella risposta al citofono.
 - pulizia dell’alloggio con due interventi al mese;
 - pulizia delle parti comuni dell’immobile;
 - servizio di supervisione infermieristica, per un totale di n. 6 ore a settimana, complessivamente per tutti gli utenti. Il servizio consiste in quanto segue: gli utenti possono richiedere un supporto a bisogno per consigli, ed eventuale rilevazione di parametri (ad es. pressione arteriosa). Tutti gli aspetti di carattere sanitario sono demandati al medico curante di ciascun utente;
 - manutenzione straordinaria degli alloggi, esclusi i beni di proprietà dell’ospite;
 - utilizzo di spazi comuni: saletta comune piano terra, locale lavanderia, giardino, oratorio antico.
2. Non è presente un sistema di allarme con funzione di “emergenza”, “telesoccorso”, “teleassistenza”, “primo soccorso” o allarme - comunque denominato - relativo alla salute psicofisica degli utenti.

Articolo 3 – Domanda per l’accesso

1. Le domande per accedere agli alloggi, redatte su modulo appositamente predisposto, vengono presentate alla Segreteria dell’Ente.
2. L’assegnazione dell’alloggio è subordinata alle seguenti condizioni:
 - certificazione medica relativa alla condizione di autosufficienza dei richiedenti;
 - valutazione della capacità economica per sostenere il corrispettivo;
 - presenza di un garante referente che si obbliga nei confronti dell’utente qualora questo versi in stato di necessità personale o economica;
 - sottoscrizione del contratto
 - versamento di cauzione infruttifera;
 - inesistenza di condanne penali per delitti dolosi

3. L'Ente, al fine di ottimizzare la recettività della Residenza, può estendere l'offerta del servizio a diverse categorie di interessati (ad es. personale del comparto Scuola, personale socio-sanitario, personale di altri Enti, cooperative, altro).

Articolo 4 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo è su base mensile. Nel caso in cui l'utente lasci l'alloggio prima della scadenza del mese, è comunque dovuto il corrispettivo per il mese intero.
2. Il corrispettivo viene determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
3. L'importo del corrispettivo potrà essere modificato anche in corso di decorrenza contrattuale, in funzione di una diversa valutazione dell'unità abitativa.

Articolo 5 – Alloggio

1. A ciascun utente viene assegnato un alloggio ad uso esclusivo.
2. All'arredamento dell'alloggio deve provvedere l'utente.
3. I componenti dell'arredo – a cura dell'utente – devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti, in particolare per quanto concerne le apparecchiature elettriche e a gas.
4. L'utente deve occupare personalmente l'alloggio messo a disposizione, e non può accogliere altre persone, anche relative a personale di assistenza privato, se non previa autorizzazione all'Ente.

Articolo 6 – Utenze

1. L'utente deve intestare a sé stesso tutti i contratti relative ad ogni utenza (ad es. energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica o dati, ecc...), relativi all'alloggio assegnato e sostenere gli oneri per allacciamenti, consumi e disdette, controlli (ad es. caldaia).

Articolo 7 – Norme di comportamento

1. L'utente deve utilizzare gli ambienti messi a disposizione in modo dignitoso, tenerli con cura e restituirli in buono stato d'uso al momento del rilascio. In particolare dovrà curarne la pulizia.
2. L'utente deve mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano nell'alloggio messo a disposizione, curandone a proprie spese l'ordinaria manutenzione.

3. Nell'ambito dell'alloggio assegnato non si potrà apportare alcuna modifica ai locali, alle strutture, alle condutture ed alle apparecchiature, né si potrà provvedere alla pittura muraria senza il preventivo consenso scritto dell'Ente.
4. E' vietata ogni forma di attività remunerativa all'interno dell'alloggio.
5. Gli apparecchi audiovisivi debbono funzionare a volume ridotto oppure mediante l'utilizzo di cuffie auricolari, al fine di non creare disturbo.

Articolo 8 – Divieti

1. I seguenti comportamenti sono vietati:
 - installare alle finestre tende esterne di modello non autorizzato dall'Ente;
 - installare attrezzature ed oggetti all'esterno, antenne radiotelevisive comprese;
 - stendere biancheria fuori dalle finestre o nelle logge;
 - gettare o vuotare immondizia, rifiuti o altro, nelle logge, nei giardini e negli spazi comuni;
 - vuotare negli scarichi igienici materiali o cose che possono provocare l'otturazione o nuocere al buono stato degli stessi;
 - collocare sui davanzali delle finestre e delle logge vasi di fiori od altri oggetti, se non convenientemente assicurati in modo che non costituiscano pericolo per sé e per gli altri;
2. Il possesso di animali da compagnia (cani, gatti, uccelli in gabbia) è consentito, nei limiti della pacifica convivenza e dei rapporti di buon vicinato. L'Ente ne deve essere preventivamente informato.

Articolo 9 – Accesso all'alloggio da parte di personale dell'Ente

1. Il personale dell'Ente potrà accedere all'alloggio previo preavviso verbale, senza che l'utente possa opporvisi, per i seguenti motivi:
 - per eseguire lavori di straordinaria manutenzione;
 - per eseguire eventuali interventi di pulizia ambientale;
 - per verifica dello stato dell'alloggio

Articolo 10 – Recesso

1. L'utente può recedere volontariamente con preavviso di due mesi.
2. Il regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e la modifica è efficace anche nei confronti dei contratti in essere. A seguito della modifica del regolamento, l'utente può recedere con preavviso di un mese.
3. L'Ente si riserva la facoltà di recesso, con preavviso di un mese, decorrente dal 1° del mese successivo, nei seguenti casi:

- per cattiva condotta o grave disturbo agli altri utenti, e/o in caso di insanabile contrasto con altri utenti e/o di manifestazioni ingiuriose o diffamatorie nei confronti dell'Ente o del personale dell'Ente;
 - per condanna penale per delitti dolosi, ancorché non passata in giudicato;
 - per morosità del pagamento anche di un solo corrispettivo;
 - per violazione del presente regolamento;
 - per aver reso dichiarazioni non veritiere all'atto della presentazione dell'istanza di assegnazione.
3. L'Ente potrà disporre di pieno diritto dell'alloggio per destinarlo a nuovo assegnatario nei seguenti casi:
- per dimissioni dell'utente;
 - in caso di decesso dell'utente, rimanendo obbligati gli eredi a sgomberare l'alloggio prima possibile, e al pagamento del corrispettivo fino alla completa liberazione del medesimo;
 - per assenza non preventivamente comunicata che superi i trenta giorni;
 - per subentrata non autosufficienza del utente e suo trasferimento.